



DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n 068 del 18/09/2018

Oggetto.: autorizzazione al pagamento all'avv. Ferdinando Frasca delle spese esenti necessarie per l'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo proposto da A.IR.

S.p.a. nei confronti della società Viaggi & Turismo Marozzi S.r.l.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

- che, con sentenza n. 5439/2006, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta dalla Società Viaggi & Turismo Marozzi S.r.l., condannava in solido l'A.IR. S.p.a. e la Regione Campania al pagamento della complessiva somma di € 1.000.000,00, oltre alle spese di C.T.U. e a quelle del giudizio, liquidate complessivamente in € 1.000,00 per spese, € 2.500,00 per diritti ed € 6.000,00 per onorari, oltre IVA e Cap;
- che, in data 20.07.2006, la società Viaggi & Turismo Marozzi S.r.l., per il tramite degli avv.ti Maria Beatrice, Vittorio Zammit di Roma e Antonio Lenzi di Avellino, notificavano all'A.IR. S.p.a. atto di pignoramento c/terzi per la somma di € 1.016.893,69, oltre interessi legali maturati o maturandi, nonché spese, diritti ed onorari successivi e consequenziali;
- che, in data 06.11.2006, a seguito di notifica dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Avellino, l'A.IR. S.p.a. provvedeva al pagamento, in favore della Società Viaggi & Turismo Marozzi S.r.l., dell'importo di € 1.066.797,82;
- che, con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 062 del 15.03.2006, veniva disposto di proporre appello avverso la sentenza n. 5439/2006, affidando l'incarico de quo al prof. avv. Paolo Tesauro di Napoli;
- che, con sentenza n. 292/2006, la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, accoglieva l'appello proposto dall'A.IR. S.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5439/06, ed in totale riforma della stessa, rigettava la domanda risarcitoria proposta dalla Viaggi & Turismo Marozzi S.r.l. contro l'A.IR S.p.a. e la Regione Campania, condannando la società appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
- che, a seguito della caducazione della detta sentenza n. 5439/2006, non avendo la Corte d'Appello di Roma disposto la condanna di Marozzi S.r.l. alla restituzione di quanto da essa percepito in forza della sentenza di 1° grado, l'A.IR. S.p.a. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Avellino decreto ingiuntivo n. 623/2007 con cui si ordinava a Marozzi S.r.l. di restituire all' A.IR. S.p.a. le somme corrisposte in forza della citata sentenza;
- che avverso il sopra citato decreto ingiuntivo la Società Viaggi & Turismo Marozzi S.r.l. proponeva opposizione;
- che, con determinazione n. 029 del 14.03.2008, veniva affidato l'incarico all'avv. Ferdinando Frasca di resistere nel giudizio de quo;
- che, con sentenza n. 678 del 30.03.2010, il Tribunale di Avellino rigettava l'opposizione condannando la società opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 5.069,00 di cui € 69,00 per esborsi, € 2.000,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari;
- che, in virtù della suindicata sentenza, la Società Viaggi & Turismo Marozzi S.r.l. pagava all'A.IR. S.p.a. la somma di € 1.154.951,72;
- che la società Viaggi & Turismo Marozzi S.r.l. proponeva appello avverso la sentenza n. 678/2010;
- che, con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 11.09 del 15.09.2010, veniva affidato l'incarico all'avv. Ferdinando Frasca di resistere nel giudizio de quo;
- che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1233/16 del 02.03.2016, definitivamente pronunciando, accoglieva l'appello proposto da V.T. Marozzi S.r.l. revocando il D.I. opposto e rigettando la domanda di restituzione proposta da A.IR. S.p.a.;
- che avverso la sentenza n. 292/2007 la società V.T. Marozzi S.r.l. presentava ricorso per Cassazione, nonché incoava innanzi alla Corte di Appello di Roma il giudizio R.G. 1898/09 con il

quale chiedeva la condanna dell'A.I.R. S.p.a. al pagamento delle somme che Marozzi Srl aveva restituito ad A.I.R. S.p.a. in seguito alla riforma della sentenza n. 5439/2006;

-che, con sentenza n. 5015/2009, la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata con rinvio innanzi alla Corte di Appello di Roma;

-che, con sentenza n. 2430/2013, la Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio, definendo il giudizio 1716/2009, condannava l'A.I.R. S.p.a. al pagamento, in favore della Marozzi S.r.l., della somma di € 1.616.328,85, oltre rivalutazione ed interessi e spese di lite;

-che, in seguito ad un procedimento di esecuzione forzata, l'A.I.R. S.p.a. pagava alla Marozzi la somma di € 1.801.288,29 (somme in parte compensate con un credito vantato da A.I.R. S.p.a. nei confronti della Marozzi in forza di sentenza n. 1452/2011 avente ad oggetto fatti diversi da quelli de quibus);

-che, con sentenza n. 15672/13, la Corte di Cassazione, investita del ricorso proposto da Marozzi Srl e del ricorso incidentale proposto da A.I.R. S.p.a. avverso al sopra citata sentenza n. 2430/13, in accoglimento del motivo di ricorso incidentale proposto da A.I.R. S.p.a., cassava la suindicata sentenza ed, affermato che appariva sussistere l'illegittimità di una sola coppia di corse Avellino-Roma e non di due, rinviava innanzi alla Corte di Appello di Roma per un nuovo giudizio sul quantum;

-che, con sentenza n. 7118/17, la Corte di Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, ha accolto l'appello proposto da A.I.R. Autoservizi Irpini s.p.a e quello incidentale della Regione Campania avverso la sentenza n. 5439/06 del Tribunale di Roma ed, in riforma della stessa, ha respinto la domanda di VT Marozzi s.r.l., condannando, altresì, VT Marozzi s.r.l. a pagare in favore di A.I.R. Autoservizi Irpini S.p.a. e della Regione Campania, a favore di ciascuna, le spese processuali: 1) del giudizio concluso con la sentenza n. 5439/06, liquidate in € 8.500,00, di cui 2.500,00 per diritti ed € 6.000,00 per onorari oltre rimborso spese generali (12,5), Iva e Cpa; 2) del giudizio concluso con la sentenza n. 808/11 della Corte d'Appello di Roma, liquidate in € 5.621,00, di cui € 1.021,00 per diritti ed € 4.600,00 per onorari oltre rimborso spese generali (12,5), Iva e Cpa; 3) del giudizio concluso con la sentenza n. 2430/13 della Corte d'Appello di Roma, liquidate in € 6.750,00 per compensi, oltre Iva e Cpa; 4) del giudizio concluso con la sentenza n. 25672/15 della Cassazione, liquidate in € 7.290,00 per compensi oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa; 5) del presente giudizio, liquidate in € 13.635,00 per compensi oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa, con compensazione tra tutte le parti di quelle inerenti il giudizio concluso con sentenza n. 292/07 della Corte d'Appello di Roma e del giudizio concluso con sentenza n. 5015/09 della Cassazione, ponendo, altresì, definitivamente le spese di Ctù a carico di VT Marozzi s.r.l.;

Considerato:

-che, con delibera dell'Amministratore Unico dell'A.I.R. S.p.a. n. 135 del 20.11.2017, veniva affidato all'avv. Ferdinando Frasca l'incarico di presentare innanzi al Tribunale di Avellino ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero della somma, pari ad € 1.856.590,31, che la società VT Marozzi S.r.l. deve restituire all'A.I.R. S.p.a. in conseguenza della sentenza n. 7118/17 emessa dalla Corte di Appello di Roma;

Rilevato:

-che, con email acquisita al protocollo aziendale dell'A.I.R. S.p.a. in data 10.09.2018 al n. 03660/18, l'avv. Ferdinando Frasca ha inviato fattura n. 148 del 10.09.2018 con la quale chiede il pagamento della spese vive, necessarie all'iscrizione della causa a ruolo, ammontanti ad € 870,00, di cui € 843,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca nota iscrizione a ruolo;

Ritenuto:

- di dover autorizzare il pagamento, in favore dell'avv. Ferdinando Frasca, della somma € 870,00 per spese vive sostenute dallo stesso per l'iscrizione a ruolo della causa R.G. 3512/2018 innanzi al Tribunale di Avellino;

Ravvisata:

-la propria competenza all'adozione del presente atto ed attestata la insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90;

DELIBERA

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-autorizzare il pagamento, in favore dell'avv. Ferdinando Frasca, della somma di € 870,00 per le spese vive sostenute dallo stesso per l'iscrizione a ruolo del procedimento monitorio proposto da A.I.R. S.p.a c/ la Società Viaggi & Turismo Marozzi S.r.l., teso ad ottenere il recupero della somma, pari ad € 1.856.590,31, che la società VT Marozzi S.r.l. deve restituire ad A.I.R. S.p.a. in conseguenza della sentenza n. 7118/17 emessa dalla Corte di Appello di Roma ;

- mandare agli Uffici interessati per gli adempimenti conseguenziali.

L'Amministratore Unico

- Alberto De Sio -